

## **REGOLAMENTO ALLO STATUTO**

---

*Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 29 marzo 2014*

---

### **Art. 1**

Entro 30 giorni dal suo insediamento il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Sportiva e una Commissione Scuola Vela al fine di coordinare, programmare ed organizzare l'attività sportiva e la scuola di vela in osservanza alle finalità dell'Associazione.

Le Commissioni sono composte da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti fra i Soci o fra persone con spiccata capacità e attitudine allo sport ed alla Scuola vela.

Le Commissioni nella prima riunione provvedono ad eleggere il Presidente ed a distribuire i diversi incarichi ai loro componenti.

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire ulteriori Commissioni per attività o eventi di particolare rilevanza per la vita associativa.

### **Art. 2**

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, al Collegio dei Revisori spettano i seguenti compiti:

- riunirsi almeno due volte all'anno;
- fare riscontri di magazzino e controllare l'esatta rispondenza fra inventario e beni posseduti;
- assistere alle Assemblee Ordinaria e Straordinaria;
- indagare sui fatti amministrativi segnalati da almeno dieci Soci e presentare, in occasione della prima Assemblea, le relative conclusioni e/o proposte;

Di tutti gli accertamenti fatti, sia singolarmente che collegialmente, deve essere sempre redatto apposito verbale.

### **Art. 3**

La sede sociale è riservata ai Soci ed ai loro familiari. I Soci possono accompagnare persone da loro invitate a visitare la sede e a intrattenersi nella stessa. Il Socio è garante e responsabile, nei confronti dell'Associazione, sia della condotta che di qualsiasi inadempienza delle persone da lui invitate.

Non possono essere ammessi come invitati nei locali della sede sociale tutte quelle persone che siano state espulse dall'Associazione. È facoltà del Consiglio Direttivo non accettare e/o escludere come invitate tutte le persone che, a suo insindacabile giudizio, ritenga non gradite.

### **Art. 4**

Tutti coloro che chiedono di frequentare in maniera continuativa la sede sociale e gli spazi del Circolo devono presentare una domanda di ammissione, corredata di una fotografia formato tessera e firmata da due Soci non ricoprenti cariche sociali. La domanda è esposta all'Albo Sociale per un periodo di trenta giorni. Una lettera di non gradimento, sottoscritta da almeno due Soci, obbliga il Consiglio Direttivo a non accettare la domanda o a escludere il frequentatore già ammesso.

I Frequentatori sono obbligati a pagare la quota annuale oltre al costo della tessera FIV.

### **Art. 5**

La conservazione dei locali della sede sociale, l'igiene ed il decoro di tutti gli ambienti e spazi del Circolo sono affidati all'educazione, alla disciplina, all'attaccamento al sodalizio e al reciproco rispetto di tutti coloro che ne usufruiscono.

I libri, le riviste, i giornali e tutte le pubblicazioni di cui è fornita la sede, devono essere consultati con riguardo e non possono essere asportati.

Coloro che in qualsiasi modo arrechino danno a ciò che è di proprietà dell'Associazione sono tenuti al completo ed immediato risarcimento dei danni, nel modo e nella misura stabilite dal Consiglio Direttivo, restando impregiudicato ogni provvedimento disciplinare nei confronti del danneggiante.

### **Art. 6**

I locali adibiti ad ufficio sono riservati ai componenti il Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori, al Collegio dei Proviviri, componenti le Commissioni e al personale autorizzato. I Soci possono accedervi e trattenervisi per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche.

#### **Art. 7**

Il magazzino è adibito esclusivamente alla custodia delle attrezzature e dei materiali del Circolo e della Scuola vela. Non è consentito ingombrare il magazzino e le aree scoperte degli spazi sociali con attrezzature o oggetti appartenenti al corredo delle imbarcazioni (pram, motori fuoribordo, serbatoi, autogonfiabili, sacchi di vele, ecc.). Cicli e motocicli devono sostare esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate.

Il Circolo non risponde di oggetti mancanti o scambiati nel magazzino, negli spazi sociali o a bordo delle imbarcazioni.

#### **Art. 8**

Nella zona alaggio e varo possono sostare esclusivamente imbarcazioni in procinto di essere varate o in riparazione per il tempo strettamente necessario. Non possono sostarvi imbarcazioni in disarmo, invasature, cavalletti, carrelli e autoveicoli in genere. In caso di inadempienza verranno addebitate ai proprietari le spese necessarie alla rimozione dei beni in sosta.

A discrezione del Consiglio Direttivo, può essere autorizzato il deposito di imbarcazioni in disarmo entro gli spazi sociali allo scopo destinati nella zona alaggio e varo senza creare intralci a tali operazioni. Il deposito sarà assoggettato al Contributo servizi.

L'utilizzo delle attrezzature e delle aree adibite ad alaggio e varo è riservato solamente alle persone a ciò autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I proprietari delle imbarcazioni alate negli appositi spazi per le manutenzioni che non provvederanno ai lavori personalmente potranno avvalersi, per gli stessi, esclusivamente di personale specializzato o del personale messo a disposizione dal Circolo.

#### **Art. 9**

L'ormeggio nello specchio d'acqua di pertinenza del Circolo Nautico Cesenatico, o il deposito di piccoli natanti negli spazi sociali a ciò destinati nella zona di alaggio e varo, è riservato unicamente alle imbarcazioni di proprietà o in utilizzo esclusivo mediante leasing dei Soci. In caso di comproprietà dell'imbarcazione tutti i comproprietari dovranno essere Soci, ad eccezione del coniuge, dei figli e dei genitori.

I soci non assegnatari possono occupare, per un periodo massimo di un anno, i posti temporaneamente disponibili.

Il Consiglio Direttivo può consentire l'ormeggio temporaneo di imbarcazioni non appartenenti a Soci, limitatamente ai posti non occupati da questi.

In ogni caso è vietato l'ormeggio o il deposito di imbarcazioni adibite a noleggio, vendita, dimostrazione o ad altre finalità commerciali.

Tutte le imbarcazioni ormeggiate in acqua o parcheggiate negli spazi sociali devono essere iscritte nel Registro delle imbarcazioni presenti nel Circolo. Per ogni imbarcazione presente devono essere consegnate alla Segreteria del Circolo, oltre ad una copia delle chiavi dell'imbarcazione, la copia della polizza assicurativa, la copia aggiornata della Licenza di Navigazione e di ogni altro atto o documento che certifichi la proprietà o l'utilizzo in leasing della imbarcazione. Per i natanti, la copia della Licenza di Navigazione viene sostituita da autocertificazione di proprietà, datata e firmata. Ogni variazione di proprietà deve essere tempestivamente segnalata alla Segreteria mediante consegna della relativa documentazione.

Ogni dichiarazione non veritiera o non aggiornata, indipendentemente da eventuali rilevanze di legge, comporta l'allontanamento immediato dal Circolo dell'imbarcazione.

#### **Art. 10**

Le imbarcazioni ormeggiate non possono uscire in mare in assenza del Socio proprietario o di un suo congiunto o parente appartenente allo stesso nucleo familiare. È consentito l'utilizzo saltuario dell'imbarcazione, per brevi periodi, da parte di Soci o frequentatori con l'autorizzazione del proprietario, previa comunicazione scritta alla segreteria.

#### **Art. 11**

I posti barca a disposizione del Circolo sono assegnati ai Soci proprietari di imbarcazione. I Soci assegnatari hanno diritto ad ormeggiare la propria imbarcazione in un posto barca di caratteristiche adeguate. Ai fini della migliore utilizzazione dello spazio disponibile, le dimensioni del posto assegnato non devono eccedere quanto indispensabile all'ormeggio dell'imbarcazione. Il Consiglio Direttivo, per potere accogliere il maggior numero di richieste possibili, per motivi di ordine e sicurezza, per fare rispettare le norme di Statuto e Regolamento, può disporre ogni spostamento dei posti barca ritenuto utile o necessario, salvaguardando il diritto ad ormeggiare l'imbarcazione in un posto di dimensioni adeguate, indipendentemente dalla categoria cui il posto appartiene.

Gli spostamenti delle imbarcazioni devono essere fatti a cura del proprietario o suo delegato, e, se occorre, con l'aiuto del personale del Circolo entro 15 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo. Trascorsi 15 giorni, il Consiglio Direttivo provvede direttamente senza preavviso.

## ART. 12

I posti barca a disposizione del Circolo sono raggruppati in sette categorie in base a criteri dimensionali. Ad ogni posto barca corrisponde il Contributo d'ormeggio, relativo alla categoria di appartenenza, che ogni Socio deve versare una tantum al momento dell'assegnazione in ragione di:

€ 3.000,00 per la 1a categoria;

€ 3.600,00 per la 2a categoria;

€ 4.200,00 per la 3a categoria;

€ 4.800,00 per la 4a categoria;

€ 5.400,00 per la 5a categoria;

€ 6.000,00 per la 6a categoria;

€ 6.600,00 per la 7a categoria.

Il contributo versato resta definitivamente acquisito dall'Associazione e non verrà in nessun caso rimborsato; viene riconosciuto al Socio anche per una futura assegnazione relativa alla stessa categoria o ad una categoria inferiore. Il passaggio ad una assegnazione di categoria superiore comporterà il relativo versamento integrativo.

I contributi d'ormeggio versati dai Soci vanno a costituire un fondo denominato "Fondo spese straordinarie" il cui utilizzo è di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

## Art. 13

Il Socio, per richiedere l'assegnazione di un posto barca deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno precedente. La domanda deve essere corredata dall'indicazione della categoria del posto barca richiesto, delle caratteristiche (lunghezza f.t., baglio massimo, pescaggio) dell'imbarcazione da ormeggiare, dal versamento annuale previsto per i diritti di segreteria. Il versamento viene commisurato alla graduatoria che include la categoria del posto barca richiesto, nella misura di:

€ 50,00 per la I e II categoria (graduatoria n. 1)

€ 100,00 per la III e IV categoria (graduatoria n. 2)

€ 150,00 per la V e VI categoria (graduatoria n. 3)

€ 200,00 per la VII categoria (graduatoria n. 4)

La domanda che non esita in assegnazione si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo, salvo revoca entro il 30 novembre da parte del Socio. Il mancato versamento per l'anno successivo, entro il 30 novembre, comporta automaticamente la decadenza della domanda.

Anche il Socio assegnatario di un posto barca che cambia imbarcazione con una di diverse dimensioni deve informare per iscritto il Consiglio Direttivo.

La rinuncia al posto barca assegnato deve essere comunicata al Consiglio Direttivo con nota scritta entro il 30 novembre.

Sempre entro il 30 novembre un Socio assegnatario può chiedere di non utilizzare il posto barca per l'intero anno successivo (01 gennaio - 31 dicembre) mantenendone tuttavia l'assegnazione. La domanda può essere ripresentata sino ad un massimo di tre anni consecutivi.

Per poter accogliere la richiesta il Consiglio Direttivo deve verificare se vi sono Soci disposti ad utilizzare il posto lasciato libero, versandone la relativa quota servizi annuale anticipata.

Analogha istanza di rinuncia temporanea potrà essere presentata da un Socio in lista d'attesa, a cui sia assegnato un posto barca, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione.

Tutti i Soci che chiedono di mantenere l'assegnazione, secondo le suddette modalità, sono tenuti a versare un importo pari a 1/4 (25%) della quota servizi annuale prevista per il posto loro assegnato.

## Art. 14

Il Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini per presentare domande di assegnazione di posti barca, espone nell'Albo sociale l'elenco delle richieste pervenute.

Entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo, predispose il piano di assegnazione degli ormeggi a valere per l'anno successivo. Per le assegnazioni dei posti barca resisi disponibili, vengono considerate le domande nella graduatoria relativa alle categorie dei posti disponibili, stilata in base ai seguenti criteri:

1 – anno di presentazione della domanda;

2 - anzianità di iscrizione al Circolo del Socio richiedente.

Per le richieste relative ad imbarcazioni in comproprietà con soci che non siano coniugi, figlio o genitori, ai fini della graduatoria vale l'anzianità di iscrizione più recente fra i Soci comproprietari.

Ogni Socio può ormeggiare una sola imbarcazione di sua proprietà, totale o parziale.

#### Art. 15

I Soci assegnatari di un posto barca mantengono il diritto al rinnovo annuale dell'assegnazione nell'ambito della stessa categoria. L'assegnazione è personale ed è revocata nei casi di:

- perdita della qualifica di Socio;
- rinuncia al posto barca;
- morosità nei pagamenti delle quote annuali o dei versamenti straordinari;
- cambio di imbarcazione con altra di caratteristiche tali da non consentire l'utilizzo del posto assegnato;
- cessione di quota dell'imbarcazione salvo il caso in cui i comproprietari siano coniugi, figli o genitori, oppure, limitatamente ad una quota non superiore a 12 carati, subentrino nella proprietà uno o più Soci ordinari iscritti al Circolo da almeno 5 anni.

La revoca dell'assegnazione non comporta il rimborso, anche parziale, della quota servizi versata. Viene comunicata, tramite avviso esposto nella sede sociale, al proprietario che deve provvedere a rimuovere l'imbarcazione entro 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'imbarcazione verrà rimossa ad opera del Circolo con addebito di ogni relativa spesa al proprietario

#### Art. 16

L'erede legittimo parente in primo grado in linea diretta o coniuge di un Socio deceduto assegnatario di un posto barca, una volta accolto dall'Associazione ed espletati i relativi obblighi, mantiene l'assegnazione limitatamente alla medesima imbarcazione o ad imbarcazione analoga che possa essere contenuta nel posto assegnato al Socio deceduto. Tale facoltà è riservata ad una sola persona. In caso di più eredi legittimi rientranti nelle condizioni previste, questi devono accordarsi designando un unico avente diritto e comunicandolo al Consiglio Direttivo, entro 90 giorni dal decesso del Socio, tramite una dichiarazione scritta firmata da tutti gli aventi diritto. Trascorsi i 90 giorni senza alcuna comunicazione valida, decade ogni diritto di mantenimento dell'assegnazione.

#### Art. 17

L'uscita di un'imbarcazione per trasferimento in altro porto, per disarmo, per vendita, per crociera o comunque per una durata superiore a due giorni, deve essere comunicata alla Segreteria dal proprietario compilando l'apposito modulo su cui saranno annotate le letture dei contatori e la data di uscita.

Il Consiglio Direttivo può utilizzare il posto barca lasciato libero, comprese le utenze che dovranno essere lasciate agibili.

Il rientro dell'imbarcazione deve essere comunicato dal proprietario con almeno due giorni di anticipo.

#### Art. 18

I proprietari delle imbarcazioni ormeggiate devono fornire le catene, le gomene, le cime e quant'altro necessario per garantire un ormeggio efficiente e sicuro anche in caso di maltempo. A bordo dell'imbarcazione, in posizione facilmente raggiungibile, devono essere presenti un'ancora con relativo calumo e almeno due cime di rispetto atte ad assicurare, in caso di necessità, un ormeggio di fortuna. Ogni imbarcazione deve essere dotata di un numero sufficiente di parabordi per non danneggiare le imbarcazioni vicine. Gli ormeggi devono avere caratteristiche tali da non recare disturbo alle imbarcazioni vicine; in particolare non devono produrre rumori molesti quando sollecitati.

I piccoli natanti, o le imbarcazioni depositate negli spazi sociali, debbono essere provvisti di carrelli o invasature con ruote atte a facilitare tutti gli spostamenti.

Non saranno accolte o verranno allontanate le imbarcazioni che dimostrino di avere scarsi mezzi di ormeggio e che non diano sufficienti garanzie per la loro incolumità e per quella delle imbarcazioni vicine.

Il Consiglio Direttivo può provvedere direttamente senza preavviso agli spostamenti delle imbarcazioni in caso di necessità e in assenza o inadempienza del Socio.

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in modo tale da potere essere rimosse rapidamente in qualsiasi momento senza l'ausilio di particolari strumenti.

Per ragioni di sicurezza, una copia delle chiavi dell'imbarcazione deve essere depositata presso la segreteria del Circolo.

#### Art. 19

Dei danni derivanti da cattivo tempo o da inadeguato ormeggio risponde esclusivamente il proprietario dell'imbarcazione. In nessun caso può essere ritenuto responsabile il Circolo. È fatto tassativo divieto ai Soci di sciogliere gli ormeggi di altre imbarcazioni, anche quando questi ostacolano la manovra della propria. Per la rimozione di tali ostacoli, i Soci devono rivolgersi esclusivamente al personale del Circolo.

Qualora il personale incaricato ritenga che l'ormeggio di un'imbarcazione non sia sufficientemente sicuro oppure che gli ormeggi siano indeboliti o logorati al punto da poter creare danni alle imbarcazioni dei vicini o alle attrezzature sociali, avviserà il proprietario affinché provveda immediatamente a stabilire una condizione di

sicurezza. Se questi non provvede entro il termine accordatogli o sia irreperibile, il personale incaricato provvede con i mezzi del Circolo o con personale esterno, addebitando al Socio le spese sostenute anche per gli eventuali danni verificatisi.

#### Art. 20

Tutte le prove di motore debbono essere ridotte alla durata minima.

Non è consentito passare sulle altrui imbarcazioni per raggiungere la propria.

Non è consentito ingombrare i pontili con passerelle sporgenti o qualsiasi oggetto che possa costituire intralcio al passaggio.

Chi utilizza carrelli, mezzi di trasporto, impianti fissi o mobili di proprietà del Circolo deve usarli con cura per il tempo strettamente necessario e deve riporli al proprio posto, pronti per un altro uso. Dopo l'uso delle manichette d'acqua è obbligatorio chiudere i rubinetti e raccogliere ordinatamente sui pontili le canne di erogazione.

#### Art. 21

Il personale di servizio oltre ad eseguire tutte le mansioni ad esso affidate dal Consiglio Direttivo, è tenuto a:

- esercitare un'attiva sorveglianza sulla sede sociale, sulle imbarcazioni ormeggiate nello specchio d'acqua in concessione al Circolo e su tutte le attrezzature e i materiali depositati entro gli spazi sociali;
- provvedere alla pulizia della sede sociale e degli spazi sociali;
- prestare aiuto, dietro richiesta, alle operazioni di ormeggio delle imbarcazioni in acqua;
- provvedere alle operazioni di varo e alaggio dei piccoli natanti di proprietà dei Soci;
- alare, armare, disarmare e riporre in magazzino le attrezzature delle imbarcazioni e dei mezzi sociali.

In occasione di manifestazioni sportive, il personale di servizio è tenuto a collaborare nell'approntamento delle attrezzature e del materiale necessario; in tali occasioni è guidato e diretto, oltre che dal personale incaricato, da un membro incaricato dalla Commissione Sportiva.

Il personale di servizio nello svolgimento delle mansioni e dei servizi deve comportarsi rispettosamente e con diligenza verso tutti i Soci indistintamente. Egualmente i Soci sono tenuti a rispettare il personale di servizio. Qualsiasi lamentela deve essere rivolta per iscritto al Consiglio Direttivo.

I Soci non possono affidare al personale di servizio lavori di riparazione sulle loro imbarcazioni durante l'orario di lavoro senza il consenso del Consiglio Direttivo.

#### Art. 22

I mezzi sociali sono destinati esclusivamente all'uso previsto da questo Regolamento. In special modo i gommoni sono utilizzati per servizio di sicurezza in mare, per assistenza alle regate e alle uscite della Scuola vela. Essi non possono in nessun caso essere utilizzati per diporto da parte dei Soci.

Le imbarcazioni sociali sono destinate principalmente all'uso della scuola vela, per allenamenti di atleti e per regate. Il loro uso è controllato dal personale incaricato che autorizza le persone idonee ad utilizzarle. I minori devono essere forniti di autorizzazione e di assunzione di responsabilità da parte di chi esercita la potestà. Non possono essere comunque utilizzate in caso di maltempo o dopo il tramonto. Prima del varo, le persone autorizzate all'uso devono verificare la presenza e l'idoneità delle dotazioni di sicurezza; dopo l'uso devono riporre tutte le attrezzature, le vele e le dotazioni nel magazzino. L'utilizzatore è responsabile dei danni arrecati a persone, cose o terzi.

#### Art. 23

Eventuali variazioni delle quote servizi annuali, del contributo d'ormeggio una tantum, delle quote di buon ingresso e dei diritti di segreteria per la richiesta di posto barca sono deliberate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

***Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 29 marzo 2014***